

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2004.

Modifica del decreto del Ministro della salute del 22 luglio 2003 recante «Recepimento delle direttive n. 2002/79/CE, 2002/97/CE, 2002/100/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera h);

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)» e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 22 luglio 2003 recante «Recepimento delle direttive n. 2002/79/CE, 2002/97/CE, 2002/100/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003;

Vista la rettifica della direttiva 2002/79/CE della Commissione del 2 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 30 dicembre 2003;

Decreta:

Il decreto del Ministro della salute del 22 luglio 2003 è così modificato:

a pag. 5, allegato 1, sostanza attiva Abamectina, voce «Cucurbitacee con buccia commestibile», anziché «0,02*» mg/kg leggasi «0,01*» mg/kg;

a pag. 26, allegato 1, sostanze attive Triadimefon e Triadimenol, voce «Altri cereali», anziché «0,01*» mg/kg leggasi «0,1*» mg/kg.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 380

04A08040

DECRETO 7 maggio 2004.

Modifica del decreto del Ministro della sanità del 3 gennaio 2001 recante «Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofruttili; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera h);

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)» e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 gennaio 2001 recante «Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofruttili; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001;

Vista la rettifica della direttiva 2000/42/CE della Commissione del 22 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 16 dicembre 2003;

Decreta:

Il decreto del Ministro della sanità del 3 gennaio 2001 è così modificato:

a pag. 24, allegato 1, sostanza attiva Tiabendazolo, alla voce «Melograni» leggasi «Papaya».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 381*

04A08041

**MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO**

DECRETO 3 giugno 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Reticus» a base di desonide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2002, nel quale la specialità medicinale RETICUS nella confezione «0,05% soluzione cutanea» flacone 30 g, A.I.C. n. 022668040 risulta classificata in classe «A»;

Vista la domanda presentata dalla ditta titolare dell'A.I.C. con la quale richiedeva la riclassificazione in classe «C»;

Visto il parere espresso in data 5 novembre 2004 dalla Commissione unica del farmaco che deliberava parere favorevole alla riclassificazione in classe «C»;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale RETICUS nella confezione indicata è classificata come segue:

«0,05% soluzione cutanea» flacone 30 g;

A.I.C. n. 022668040;

classe «C»;

titolare A.I.C. Euroderm R.D.C. S.p.a.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 giugno 2004

*Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA*

*Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 49*

04A08055

DECRETO 3 giugno 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Glicerina fenica» a base di glicerina fenica, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;